



Comune di Scaldasole

Via undici febbraio 7
27020 Scaldasole PV

Tel. 0382 997454
Fax 0382 996396

www.comune.scaldasole.pv.it

codice IPA c_i487

c.f. 00482750189

info@comune.scaldasole.pv.it
comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. registro ordinanze: 2/2021

Data: 31/05/2021

INTERVENTI PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE PRINCIPALMENTE DAL TRAFFICO VEICOLARE DEI MEZZI PESANTI

IL SINDACO

- Premesso che con nota n. 1307 del 28/06/2019 è stata richiesta ad Arpa Lombardia il monitoraggio del presunto inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare transitante all'interno del centro abitato;
- Considerato che la verifica dei livelli di rumore ambientale è stata effettuata in via Piave con misurazioni fonometriche dal 7 al 27 febbraio 2020;
- Richiamata la relativa relazione tecnica di Arpa Lombardia, nella quale si evidenzia il superamento dei limiti assoluti di immissione sia in periodo diurno che in periodo notturno, con una rumorosità complessivamente lineare nei giorni feriali;
- Considerato che con ordinanza n. 1/2021 del 09/02/2021 sono state quindi applicate limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti, in via transitoria, dal 15 febbraio 2021 al 31 maggio 2021;
- Preso atto che è stata effettuata una ulteriore verifica dei livelli di rumore ambientale in via Piave con misurazioni fonometriche dal 7 al 27 aprile 2021;
- Richiamata la relativa relazione tecnica di Arpa Lombardia, nella quale si conferma il superamento dei limiti assoluti di immissione sia in periodo diurno che in periodo notturno
- Preso atto che si demanda al Comune di Scaldasole l'assunzione di tutti i provvedimenti ritenuti idonei al contenimento dell'inquinamento acustico e atti a riportare i valori entro i limiti ammessi dalla normativa vigente;
- Visto l'articolo 7 del codice della strada, approvato con d.l.vo 30/04/1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute pubblica, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli all'interno del centro abitato;
- Vista la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 62 del 05/08/1993, nella quale vengono indicate le direttive per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere di limitare la circolazione dei c.d. mezzi pesanti in attraversamento dei centri abitati;
- Preso atto che le aree urbane a maggiore intensità di traffico veicolare e di maggiore densità abitativa, all'interno del quale applicare le limitazioni di circolazione veicolare per motivi di tutela della salute pubblica, corrispondono alla S.P. n. 206 Voghera - Novara (via Roma, piazza castello, via Piave);
- Ritenuto che le limitazioni alla circolazione da introdursi a causa del superamento dei sopraddetti limiti di legge consistono nel divieto di circolazione dei mezzi pesanti, cioè autoveicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1 Per i motivi in premessa indicati, è fatto divieto di circolazione agli autoveicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, in via Roma, piazza castello e via Piave, corrispondenti al tratto urbano della S.P. n. 206 Voghera – Novara, dalle 7:00 alle 8:30 e dalle 22:00 alle 5:00.
- 2 In deroga alle limitazioni prescritte al precedente punto 1) la circolazione è consentita ai seguenti veicoli:
 - a intestati a soggetti domiciliati nel Comune;
 - b diretti al carico, allo scarico o alla pesatura di merci all'interno del Comune;
 - c adibiti alla raccolta e al trasporto rifiuti nel centro abitato.
- 3 La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale.
- 4 È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
- 5 Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 6 A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art 7, comma 13, del c.d.s..
- 7 A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
- 8 Chiunque vi abbia interesse può proporre istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

Il Sindaco
Geom. Alberto Bonandin